SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. II
n. 5 e 6-A
Relazione orale
Relatore CARUSO

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicato alla Presidenza il 21 novembre 2006

PER LA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore FORMISANO

Modificazione all'articolo 5 del Regolamento del Senato (*Doc.* II, n. 5)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2006

E PER LA

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore CUTRUFO

Modificazione all'articolo 5 del Regolamento del Senato (*Doc.* II, n. 6)

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2006

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

TESTO VIGENTE	TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO
	Art. 1.
	1. *All'articolo 5, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*
Art. 5. *(Elezione degli altri componenti della Presidenza)*	
1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.	
2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.	
	«2-*bis*. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.
	2-*ter*. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-*bis*. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, otten-

(Segue: *Testo vigente*)

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

(Segue: *Testo unificato delle proposte di modificazione del Regolamento*)

gono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-*quater*. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.»

2. *Le modificazioni al Regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 5

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FORMISANO

Art. 1.

1. All'articolo 5, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2-*ter*. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-*bis*. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-*quater*. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico».

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 6

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CUTRUFO

Art. 1.

1. All'articolo 5, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2-*ter*. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 2-*bis*. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior numero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-*quater*. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico».

€ 0,50